

CTU

INGEGNERIA FORENSE |

Controllare la qualità della consulenza tecnica

Il disciplinare d'intesa tra i Tribunali e gli Ordini per l'iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti

A CURA DI MASSIMO
MONTRUCCHIO E PAOLO TABACCO*

Prima dell'emergenza sanitaria

(in questo momento mentre scriviamo l'articolo Sua Santità ha dato la benedizione *urbi et orbi* in una Piazza San Pietro vuota e spettrale), dove eravamo rimasti? Nel numero di settembre de Il Giornale dell'Ingegnere (n. 7/2019) avevamo sostenuto che i Consulenti Tecnici del Tribunale (CTU e Periti) non sempre sono competenti perché la norma del codice, che ancora regola l'iscrizione agli Albi (risalente all'anno 1942), non stabilisce i requisiti minimi di competenza, né un percorso formativo utile e/o necessario per l'iscrizione negli stessi, tanto che invocavamo l'instaurazione di un tavolo tecnico *ad hoc* tra le professioni e il Ministero della giustizia. Nel numero successivo, quello di ottobre (n. 8/2019) avevamo posto in evidenza come i CTU non possano e non debbano operare senza conoscere a fondo le norme procedurali che caratterizzano e regolano lo svolgimento della loro attività; quindi nel successivo numero di novembre (n. 9/2019), avevamo indicato quelle che sono le responsabilità civili e penali nell'attività giudiziaria, e infine nell'ultima pubblicazione di gennaio-febbraio (n. 1/2020) abbiamo auspicato in tempi brevi un cambiamento, affinché finalmente si possa controllare la qualità della consulenza tecnica e della perizia nei processi. È noto, infatti, che le attività di Perito e di Consulente Tecnico d'Ufficio rappresentano una particolare fattispecie di prestazione professionale fornita all'Autorità giudiziaria per la quale le procedure di assegnazione degli incarichi devono essere oggetto di criteri oggettivi, e non discrezionali o discriminatori. Siamo quindi lieti che i Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica, riuniti nella Rete delle Professioni Tecniche (RPT), abbiano ravvisato l'opportunità di avviare tra loro una collaborazione finalizzata alla definizione di linee guida destinate all'inserimento in disciplinari locali da stipularsi col Tribunale e con altri organi competenti per territorio (Procura della Repubblica e, dove sono istituite, Corte di Appello e Procura Generale della Repubblica) aventi come obiettivo quello di delineare con precisione e rigore i requisiti necessari per l'iscrizione agli Albi dei CTU e dei Periti, con precipuo riferimento alla "speciale competenza tecnica" di cui all'art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p. nonché all'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c., dato atto, comunque, della necessità dell'iscrizione all'Albo professionale e dell'effettivo esercizio della professione.



DOMANDA D'ISCRIZIONE

Su tale base si è innanzitutto convenuto che la domanda d'iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente e presentata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale prescelto. L'aspirante, su richiesta, dovrà anche depositare la relativa copia di cortesia, completa di tutti gli allegati, presso la Cancelleria del Tribunale. Si dovrà utilizzare il modulo predisposto dal Tribunale che comprende:

- la dichiarazione del luogo e della data di nascita;
- la dichiarazione di avere la residenza o il domicilio professionale/fiscale nella circoscrizione del Tribunale e di non essere già iscritto ad altri Albi presso altri Tribunali;
- la dichiarazione di essere iscritti all'Ordine, Collegio, Ruolo presso la Camera di commercio da almeno cinque anni, di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell'Ordine, Collegio, Ruolo presso la Camera di commercio di appartenenza;
- la dichiarazione d'impegno a essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- la dichiarazione d'impegno a disporre di adeguata copertura assicurativa all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- la dichiarazione d'iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

Qualsiasi variazione delle con-

dizioni suindicate dovrà essere tempestivamente comunicata al Tribunale. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae professionale e la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa. Sono stati individuati quali requisiti fondamentali per la prima iscrizione nell'Albo il possesso della "speciale competenza tecnica" (art. 15 disp. att. c.p.c.) nelle materie per cui si richiede l'iscrizione, la conoscenza della materia della consulenza tecnica in ambito giudiziario e dei principali istituti del procedimento giurisdizionale civile attinenti alla materia.

COMPETENZA TECNICA

La prova del possesso di tali requisiti, indefettibili affinché possa procedersi all'iscrizione, dovrà essere rigorosamente fornita nel curriculum vitae professionale, attestata dalla documentata esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, indicando le attività svolte nel proprio percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l'eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione. Sarà anche necessario dichiarare d'aver conseguito complessivamente almeno 40 "titoli" o "meriti" negli ultimi quattro anni secondo le seguenti modalità:

- un "titolo" o "merito" per la frequentazione di ogni ora di corso di formazione sulla disciplina giuridica e procedurale del CTU (con un massimo di 30, per favorire anche una minima esperienza pratica);
- due "titoli" o "meriti" per ogni incarico di CTP e/o di ausiliare di CTU e/o per ogni esperienza di tirocinio/ausilio/assistenza affiancando

CTU già iscritti nell'Albo da almeno cinque anni (il tirocinante dovrà essere naturalmente autorizzato dal Giudice all'atto del conferimento dell'incarico del CTU che si è reso disponibile a trasmettere la conoscenza tecnica forense, svolgendo attività di tutoraggio a favore degli aspiranti alla prima iscrizione all'Albo);

- tre "titoli" o "meriti" per ogni incarico di CTU svolto (considerato che il Giudice ha facoltà di nominare anche consulenti non inseriti nell'Albo).

Per i "titoli" o "meriti" dichiarati dovrà essere allegata una adeguata documentazione probatoria. Il possesso dei requisiti sarà valutato dal Comitato preposto alla formazione degli Albi (art. 14 disp. att. c.p.c. e art. 68 disp. att. c.p.p.), che esaminerà la documentazione allegata alla domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia esibita una documentazione insufficiente, il Comitato inviterà l'istante a integrare la domanda, rinviando l'esame ad altra successiva adunanza. Nel caso in cui sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza solo in alcune delle specializzazioni o macroaree dichiarate, il Comitato accetterà la domanda di iscrizione solo per queste. Nel caso in cui non sia invece esibita documentazione che comprovi il possesso dei requisiti, il Comitato rigetterà la domanda di iscrizione, imponendo la ripresentazione della candidatura decorsi almeno due anni dalla data del provvedimento negativo.

GLI ALBI

La revisione sistematica degli Albi, che dovranno essere pubblicati sul sito web del Tribunale, sarà compiuta al massimo ogni quattro anni.

Per la permanenza negli Albi sarà necessario attestare d'aver frequentato, nei precedenti quattro anni, almeno 40 ore di corsi di formazione per CTU, di cui almeno dieci per ciascuna delle materie nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, ferma la regolarità formativa. Ciascun Ordine o Collegio si impegnerà a conservare i nominativi di coloro, tra i propri iscritti, che sono registrati negli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti, così da poter essere in grado di informare tempestivamente il Tribunale in merito a cancellazioni volontarie o d'ufficio, sospensioni dall'attività professionale per motivi disciplinari o eventuali trasferimenti.

Nel caso in cui, successivamente all'iscrizione all'Albo, il consulente acquisisca ulteriori specializzazioni, potrà depositare, con le modalità previste per l'iscrizione, una domanda di estensione della propria iscrizione ad altra specializzazione o macroarea, corredata dalla documentazione necessaria. Il Tribunale avrà facoltà di razionalizzare il numero di specializzazioni in relazione alle specifiche esigenze manifestatesi. Tali indicazioni dovrebbero costituire uno standard minimo di regolamentazione degli Albi dei CTU e dei Periti e i singoli Tribunali potranno naturalmente elaborare, se lo riterranno necessario, regolamentazioni più restrittive. Concludiamo con l'auspicio che i disciplinari d'intesa entrino presto in vigore e siano operativi, ma ancor di più con la speranza che la fine della pandemia possa concedere a tutti la libertà, non solo di pensiero.

* COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE DEL CNI

© È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione